

Il “milleproroghe” 2014: il sistema temporale delle indulgenze

di Mario Savino

Nel 1294, con la “Bolla del Perdono”, Celestino V stabilì che sarebbe stata concessa l'indulgenza plenaria a tutti i fedeli che, recandosi nella chiesa di Santa Maria di Collemaggio all'Aquila tra il 28 e il 29 agosto, avessero confessato i loro peccati e manifestato pentimento. Nasceva così il sistema della “perdonanza” pontificia, che Bonifacio VIII avrebbe istituzionalizzato con il giubileo del 1300 e che più tardi avrebbe dato luogo - come noto - al mercato delle indulgenze.

A distanza di diversi secoli, nel 2005, è stato introdotto nell'ordinamento italiano un analogo sistema, imperniato sulla perdonanza governativa. Attraverso i decreti milleproroghe, il governo, con l'avallo del parlamento, garantisce alle amministrazioni l'indulgenza per i peccati di incuria e pigrizia: ove non si avveda di una scadenza o la trascuri, l'amministrazione colpevole può ottenere la remissione... nei termini di legge, che si allungano d'incanto di mesi o anni.

Rispetto al sistema della perdonanza pontificia, vi sono alcune differenze.

La prima sta nella diversa accezione di straordinarietà del rimedio: mentre il giubileo cattolico è previsto ogni 25 anni, il giubileo temporale del governo italiano, pur asseritamente straordinario (tanto da essere stabilito con decreto-legge), ha cadenza annuale.

Seconda differenza. Secondo la teoria delle indulgenze, esiste un tesoro di meriti accumulati dalla Madonna e dai santi (*thesaurus meritorum*), cui la Chiesa può attingere per rimettere ai fedeli i loro peccati. Nel sistema temporale, invece, non ci sono né meriti accumulati né santi, ma solo peccatori, i quali peccano due volte, quando non rispettano le scadenze e quando se le cancellano per decreto: gli uffici dei ministeri colpevoli si confezionano il testo su misura (ciascuno avendo diritto a un articolo con le indulgenze che lo riguardano), i responsabili di governo sottoscrivono e la maggioranza parlamentare ratifica. Assente ogni forma di

«checks and balances», lo Stato di diritto viene tacitamente violentato, ma la legalità formale è (forse) salva.

La terza differenza riguarda le condizioni per la remissione dei peccati. L'indulgenza papale presuppone la confessione del peccatore e il suo pentimento. Per la concessione dell'indulgenza governativa, invece, non occorrono né la confessione, né il pentimento.

Lo conferma il c.d. milleproroghe 2014, approvato con il decreto-legge n. 30 dicembre 2013, n. 150 e ora in via di comprensione - pardon, conversione - nelle aule parlamentari.

Il decreto è fatto di 14 articoli e 68 commi: un netto progresso rispetto ai milleproroghe degli anni passati, nei quali abbondavano previsioni spurie, questa volta espunte o confluite in un decreto-legge “gemello” (il n. 151 del 2013). Si contano, però, nel nuovo testo ben 92 rinvii, che spiegano perché la tipologia di proroga più ricorrente sia quella «criptica». Un reticente art. 12, ad esempio, dispone: «All'articolo 43, comma 12, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le parole: “31 dicembre 2013” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2014”». Al cittadino comune il senso della confessione sfugge: qual è il peccato e chi il peccatore? Persino gli addetti ai lavori hanno difficoltà a rispondere, dovendo decodificare precetti normativi del seguente tenore: «L'entrata in vigore dell'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, limitatamente all'articolo 10, comma 1, dello stesso decreto, con riferimento all'articolo 3, comma 1, capoverso: Art. 116, comma 3, lettere a), b), c), d), e), h), i), n) ed o), del medesimo decreto, è prorogata al 31 dicembre 2014» (art. 4, c. 3).

Talora, invece, la natura del peccato affiora nelle coscienze degli estensori. L'art. 4, al comma 1, chiarisce che la proroga ivi disposta serve «al fine di garantire e tutelare la sicurezza e la salvaguardia della vita umana in acqua». Essendo in gioco la

«vita umana», parrebbe un intervento urgente. Tuttavia, già nel milleproroghe 2012 (d.l. 29 dicembre 2011, n. 216) compariva una proroga con il medesimo oggetto: ma non era questione di vita o di morte?

Accanto alle proroghe «iterative», come questa, compare poi l'anomala categoria delle proroghe «retroattive». L'art. 9, c. 1 (ma gli artt. 5, c. 1, e 7 sono esempi parimenti interessanti) stabilisce che il termine inavvertitamente spirato il 31 dicembre 2010 (sì, 2010) è prorogato «fino al 31 dicembre 2014»: un miracolo, quello della resurrezione delle scadenze, che forse neppure a una bolla pontificia riuscirebbe!

In compenso, però, il milleproroghe 2014 reca traccia di encomiabili atti di carità. Si prorogano i termini per le assunzioni nelle amministrazioni, a conferma della forte attenzione per gli «ammortizzatori» sociali. Generosamente si consente ai con-

sulenti finanziari indipendenti di proseguire l'attività anche senza iscrizione all'apposito albo, perché, pur previsto da una norma del 1998, dell'albo non v'è ancora traccia. Si autorizza la «Proroga di termini relativi a interventi emergenziali» (così la rubrica dell'art. 2, in ossequio alla poetica immagine dell'emergenza sine die), ammettendosi persino, al comma 2, il completamento dell'attività del commissario responsabile degli interventi infrastrutturali nelle zone colpite dal terremoto del... 1980.

Resta un dubbio: se anche le indulgenze papali dovessero assicurare ai peccatori una più breve penitenza nel purgatorio (assunto che la Riforma Protestante ha aspramente criticato), potranno le indulgenze temporali salvare le anime dei governanti, che all'occhio del profano appaiono recidive e impenitenti e, dunque, irrimediabilmente destinate all'inferno?

RIVISTE

Diritto penale e processo

Mensile di giurisprudenza, legislazione e dottrina

Direzione scientifica: Giorgio Spangher, Paolo Pisa (condirettore)

Comitato scientifico: Paolo Ferrua, Luigi Kalb, Francesco Palazzo, Marco Pelissero, Sergio Seminara, Paolo Tonini

La Rivista costituisce un attento ed autorevole osservatorio sull'evoluzione del diritto penale sostanziale e processuale. A partire dal 2009 è ancor più in linea con le esigenze di aggiornamento rapido ed efficace del professionista.

Il cambiamento più evidente è nella **grafica della copertina** e prosegue nell'impostazione interna, che viene rinnovata con:

- La nuova sezione **Itinerari della giurisprudenza**: rassegna ragionata degli orientamenti giurisprudenziali in essere su argomenti di rilievo per i professionisti, in risposta alla crescente esigenza di conoscere la prassi applicativa.
- Il nuovo **Sommario**: per individuare più velocemente i contributi d'interesse.
- La nuova struttura degli **Osservatori**: più agili, più ricchi, più semplici da consultare.
- Le **tabelle di sintesi** degli orientamenti giurisprudenziali.

Nel prezzo dell'abbonamento alla Rivista, è compreso **un allegato**, che affronta tematiche di particolare interesse per la professione.

Il servizio on-line, riservato agli abbonati e consultabile all'indirizzo **www.ipsoa.it/dirittopenaleeprocesso**, permette all'utente di accedere a tutte le novità d'interesse e all'anteprima della Rivista cartacea.

Supporto: carta, web, tablet
Abbonamento annuale € 230,00

Per informazioni e acquisti

- **Servizio Informazioni Commerciali**
(tel. 02.82476794 – info.commerciali@wki.it)
- **Agente Ipsoa di zona** (www.ipsoa.it/agenzie)
- <http://ipshop.ipsoa.it>

